



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: DISCARICO DI QUOTE DI DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A RUOLO - CZ 197928 - ELITE SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

Visto il D.M. 359/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023;

VISTA la comunicazione del responsabile del servizio VII Registro imprese del 20/09/2024, con la quale informa che in pari data si è provveduto alla trascrizione della istanza, protocollo 6133 del 05/04/2017, che era rimasta sospesa, dell’impresa - REA CZ 197928 - ELITE SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con la quale si chiedeva la cancellazione dal registro delle imprese;

VISTO che, a causa della trascrizione tardiva dell’istanza di cancellazione, anche se non più dovuti, risultano in stato di “omesso” i pagamenti del diritto annuale relativamente agli anni - 2018-2019 -2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e che per gli anni 2018- 2019 e 2020 sono stati emessi e trasmessi all’Agenzia delle Entrate i relativi ruoli esattoriali;

RICHIAMATA la precedente determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro n. 321 del 22/11/2021, con la quale è stato approvato il ruolo del diritto annuale 2018;

RICHIAMATA la precedente determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro n. 354 del 21/06/2022, con la quale è stato approvato il ruolo del diritto annuale 2019;

RICHIAMATA la precedente determinazione del Segretario Generale F.F. della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia n. 681 del 29/12/2023, con la quale è stato approvato il ruolo del diritto annuale 2020;

VISTO che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 359/2001, non sono tenute al pagamento del diritto annuale le società che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento;

Visto che l’impresa di cui in oggetto, ha approvato il bilancio finale di liquidazione e presentato la domanda di cancellazione in data 05/04/2017, e che per tale motivo non era

tenuta al pagamento del diritto a partire dall'anno 2018;

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio Diritto Annuale;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio V Diritto Annuale Rag. Alfonso Mazzei;

RITENUTO di dover inibire le procedure esecutive per il recupero coattivo del diritto, concedendo il conseguente discarico a favore del Concessionario per gli anni 2018, 2019 e 2020;

DETERMINA

1. di inibire l'ulteriore corso della procedura esecutiva per il recupero coattivo delle quote di diritto annuale per gli anni 2018, 2019 e 2020, oggetto della riscossione a mezzo ruolo, riferite all'impresa citata;

2. di concedere il discarico a favore del Concessionario per le quote di diritto annuale gli anni 2018, 2019 e 2020 oggetto di ruoli riferite all'impresa citata;

3. di inibire, sul portale DISAR, la posizione in oggetto ai fini dell'esazione del diritto annuale dell'impresa in oggetto per gli anni non dovuti, ossia dal 2021 al 2024, onde evitare la futura ed erronea emissione dei ruoli esattoriali.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)